



**Notaio
Federico Tortora**

Repertorio n. 41764

Raccolta n. 17815

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di luglio, in Curtatone (MN), loc. San Silvestro, Via Gementi n.52, alle ore diciassette e minuti trenta

1 luglio 2021

Innanzi a me, dott. Federico Tortora, Notaio in Mantova, con studio ivi alla Piazza Martiri di Belfiore, n.7, iscritto a ruolo nel Distretto Notarile di Mantova,

E' COMPARSO

il Signor

MAROCCHI ENRICO nato a Mantova il 15 dicembre 1946,
codice fiscale: MRC NRC 46T15 E897Z

in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Associazione

CASA DEL SOLE - ONLUS

con sede in Curtatone, loc. San Silvestro, Via Gementi n.52, ove domicilia per la carica,

Codice Fiscale 93003540205,

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Mantova in data 28 agosto 2002 al n.249 e nell'Anagrafe Unica ONLUS.

Dell'identità personale del comparente io Notaio sono certo.

Il Signor Marocchi Enrico, nella suindicata qualità, mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, l'assemblea della predetta associazione per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente

ORDINE DEL GIORNO

SPECIFICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOSPENSIVA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO APPROVATO IN DATA 10 OTTOBRE 2020 LEGATA ALL'ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE CON L'ACQUISIZIONE DELLA CARATTERISTICA DI ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS).

Lo stesso, nella suindicata qualità, invita pertanto me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze della presente assemblea e le deliberazioni che la medesima andrà ad adottare.

Aderendo alla fattami richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, Signor Marocchi Enrico, il quale, constatato e fatto constatare:

- che sono presenti n. 12

soci di cui il Presidente dichiara aver accertato preventivamente identità e legittimazione;

- che del consiglio di amministrazione sono presenti:

Marocchi Enrico (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**Registrato a
Mantova
il 13/07/2021**

**al n. 9564
serie 1T
esatti € Esente**

IL NOTAIO

mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri;

- che del Collegio dei Revisori sono presenti:

- De Santi Claudia

mentre sono assenti giustificati gli altri revisori

il tutto quale risulta da un unico elenco che si allega al presente atto sotto la lettera A),

DICHIARA

validamente costituita la presente Assemblea ed idonea a deliberare sugli argomenti di cui al predetto Ordine del Giorno,

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione all'unico punto di cui all'ordine del giorno in proposito precisa che:

il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore ad oggi non risulta ancora operativo;

la categoria delle Onlus è destinata ad essere abrogata a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Pertanto - continua il Presidente - al verificarsi di entrambe le condizioni indicate e prima della fine dell'anno di verifica dell'ultima delle due condizioni, è necessario provvedere all'iscrizione della Associazione nel RUNTS a cura dell'organo amministrativo.

Allo scopo di evitare il rischio della perdita di status di Onlus a seguito della prossima abrogazione del D.Lgs 460/1997, prima di aver acquisito lo status di Ente del Terzo iscritto nel Registro RUNTS, l'Assemblea dei Soci della Casa del Sole ha approvato in data 20 ottobre 2020 un adeguamento statutario alle disposizioni inderogabili del D.Lgs. 117/2017, sotto condizione dell'istituzione del Registri Unico del Terzo Settore e dell'avvenuta iscrizione allo stesso dell'Ente.

A seguito di una prima verifica a cura dell'Agenzia onlus dello Statuto modificato sotto condizione sospensiva, è stata richiesta una esplicitazione della clausola apposta al termine dello Statuto modificato, al fine di rendere evidente la scelta dell'Ente di mantenere in vigore, sino all'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'attuale statuto.

Viene quindi oggi esplicitata la volontà dei Soci che condiziona l'efficacia dello Statuto approvato nella seduta del 20 ottobre 2020 al venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus e all'iscrizione della Casa del Sole al RUNTS; da tale termine detto nuovo statuto sostituirà quello attuale che rimane sino ad allora in vigore;

L'Assemblea conferma la volontà

di assumere per l'Ente la qualifica di Ente del Terzo Setto-

re, subordinatamente all'iscrizione nel relativo Registro Unico del Terzo Settore;

di adottare - sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione della Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché del venir meno della normativa di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, inerenti le Onlus - il testo di statuto che si allega al presente verbale sotto la lettera B), testo che era già stato approvato nell'Assemblea del 20 ottobre 2020;

di specificare, a integrazione e specificazione del contenuto della deliberazione assunta in data 20 ottobre 2020, che il testo di statuto adottato andrà a sostituire quello attuale, che si allega al presente verbale sotto la lettera C), al verificarsi della condizione sopra riportata e comunque non prima del termine stabilito dall'art. 104 secondo comma del D.Lgs. n. 117/2017 e che sino a tale termine conserverà piena efficacia lo statuto attualmente in vigore;

di delegare il Presidente a provvedere alla iscrizione nel RUNTS, entro l'anno in cui si sarà verificata l'ultima delle condizioni previste dall'art. 104, secondo comma, del D.Lgs. n. 117/2017;

di autorizzare il Presidente ad apportare alla odierna delibera e all'allegato statuto, le eventuali modifiche che fossero richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compresa l'Agenzia delle Entrate, e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore diciotto

Spese e conseguenziali del presente atto cedono a carico della Associazione.

Io Notaio sono stato espressamente dispensato dal comparente dalla lettura di quanto allegato al presente atto.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio nei modi di legge, alle ore diciotto

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli due per facciate sette fin qui.

Firmato:

Marocchi Enrico

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

ALLEGATO A) ALL'ATTO
 IL N. REPERTORIO 51765
 IL N. RACCOLTA 17815

ASSEMBLEA SOCI 01.07.2021

	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	Aleotti	Paola		
2	Allegri	Flavia		
3	Anghinoni	Mario		
4	Arioli	Paolo		
5	Baboni	Paolo		
6	Bettini	Fausta		
7	Bottoli	Alberto	X	
8	Canova	Maria Lorenza		
9	Caramaschi	Giacomo		
10	Carlini	Pierfrancesco		
11	Carlini	Pieraldo		
12	Cavaglieri	Luigi	X	
13	Cavallieri	Marina		
14	Costa	Maria Luisa		
15	Costa	Paolo		
16	Dall'Oca	Cristina		
17	De Santi	Claudia	X	
18	Ferrari	Maria Rosa		
19	Ferrarini	Maria Luisa		
20	Freddi	Dimo	X	
21	Freddi	Egidio		
22	Galli	Giuliano	X	
23	Genevini	Maria Rosa		
24	Ghilotti	Giuseppe		
25	Giovannini	Mirko		
26	Giusberti	Gloria	X	
27	Lavarini	Marina		
28	Lomellini	Paolo		
29	Lotti	Olga	X	
30	Lui	Franco		
31	Magalini	Luciana		
32	Marocchi	Enrico	X	
33	Menini	Maria Augusta	X	



Handwritten signature

34	Occari	Marco		
35	Orlandelli	Lucia		
36	Perani	Marco		
37	Pinfari	Chiara	X	
38	Pozzi	Fausto		
39	Ramponi	Maria Teresa	X	
40	Raspanti	Antonino		
41	Riveri	Leo		
42	Sanguanini	Elvira	X	
43	Savioli	Adriano		
44	Signorini	Anna Maria		
45	Tellini	Sabrina		
46	Torelli	Emanuele		
47	Vandea	Ignazio		
48	Zordan	Enrico		

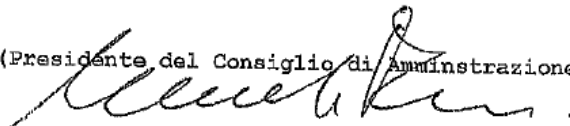
Luigi Enrico



pm

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

MAROCCHI ENRICO (Presidente del Consiglio di Amministrazione)



SAVIOLI SANDRO (Vice Presidente del Cons. di Amministrazione)

ALEOTTI PAOLA (Consigliere)

ALLEGRI FLAVIA (Consigliere)

LUI FRANCO (Consigliere)

POZZI FAUSTO (Consigliere)

FONTANA SARA (Consigliere)



REVISORI DEI CONTI

BELLOTTI ANNAROSA

CHITTOLINA GIOVANNI

DE SANTI CLAUDIA

Claudio De Santi



mm

STATUTO

ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ETS

Titolo I - Denominazione - Sede - Finalità

Art. 1 Denominazione e sede

1. A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione denominata "Casa del Sole - ONLUS" assume la definizione di "Casa del Sole - Ente del Terzo Settore (ETS)", più semplicemente detta "Associazione".
2. L'Associazione è disciplinata dal Libro Primo, Titolo II, del Codice Civile, dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 nonché dal presente statuto.
3. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore ovvero il suo acronimo ETS; di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'Associazione ha sede in S. Silvestro di Curtatone (Mantova) e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.
5. L'Associazione potrà istituire, nei termini di legge, sedi secondarie, anche acquisendo o incorporando istituzioni già funzionanti e conformi ai propri scopi istituzionali.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'Associazione Casa del Sole non ha scopo di lucro, destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. Gli scopi perseguiti aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sono i seguenti:
 - a) la gestione di servizi Diagnostici-Terapeutici-Riabilitativi-Educativi e Formativi, anche con sezioni di scuola, per persone affette da disabilità neuro - motorie, disturbi dello spettro autistico e disturbi dell'apprendimento, indipendentemente dalla tipologia e dal grado di gravità, secondo la metodologia definita "Trattamento Pedagogico Globale", da realizzarsi in centri diurni ed ambulatoriali;
 - b) il sostegno psico-sociale alle famiglie delle persone accolte;
 - c) l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione del personale tecnico ed educativo dell'Ente;
 - d) la qualificazione del servizio offerto dal volontariato che collabora con l'attività dell'Ente;
 - e) la divulgazione di informazione e lo studio nell'ambito delle cerebropatie infantili e relativamente agli interventi educativi-riabilitativi attuati presso la "Casa del Sole" attraverso la promozione di convegni, incontri e scambi di ricerche ed esperienze con servizi analoghi italiani e stranieri.

Art. 3

Attività

1. L'Associazione, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale comprese nel primo comma dell'art. 5 del d. lgs 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lett. a)

b) interventi e prestazioni sanitarie; (lett. b)

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. c)

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. E successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lett. d)

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h)

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. q);

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (lett. w)

2. Per consentire il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali nel rispetto della normativa di settore, l'Associazione organizza la sua vita interna su base democratica con elettività delle cariche sociali, prevede l'uguaglianza di diritti e doveri tra tutti gli associati e promuove il rispetto della libertà e della dignità degli associati.

Art. 4

Attività diverse

1. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che si configurino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali e con le modalità e limiti richiamati dall'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017. L'individuazione di tali attività

sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Associazione potrà anche svolgere attività di raccolta fondi con le modalità richiamate dall'articolo 7 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO II - Il patrimonio

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili dalle disponibilità finanziarie nonché dagli immobili funzionali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente;

b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

2. Le entrate sono costituite:

a) dalle quote sociali ed eventuali contributi degli associati, che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;

b) dai contributi corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali nonché dai proventi della attività connesse;

c) dai contributi di persone fisiche e giuridiche;

d) dai contributi della Fondazione "Casa del Sole - Vittorina Gementi".

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali.

Art. 6

Bilancio di esercizio

1. L'esercizio finanziario è annuale e coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone nei termini previsti dalla legge, il bilancio d'esercizio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017 e il bilancio sociale, ove l'associazione ne sia obbligata ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo.

4. L'associazione assicura l'applicazione del dispositivo dell'articolo 8 del D. Lgs. 117/2017 con particolare attenzione alle modalità di impiego del patrimonio e degli avanzi di gestione nonché al divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione.

5. L'associazione assicura l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del D. Lgs. 117/2017 in materia di scritture contabili e bilancio sociale e libri sociali.

TITOLO III - Gli associati e gli organi dell'associazione

Art. 7

Gli associati

rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice.

3. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto saranno valide se assunte in conformità all'art. 21 del C.C.

4. L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno.

5. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:

a) all'approvazione del bilancio di esercizio da effettuarsi nei termini di cui all'art. 2364 c.c.;

b) all'approvazione del bilancio sociale;

c) alla nomina e al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e alla loro revoca;

e) alla responsabilità dei componenti degli organi sociali ed alla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;

f) alla nomina e revoca nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante dei Genitori, su designazione dell'Assemblea dei Genitori delle persone frequentanti i Centri della Casa del Sole;

g) alla nomina e revoca dell'Organo di controllo;

h) alla nomina ed alla revoca dell'eventuale Revisore Legale dei conti;

i) alla nomina e revoca del Collegio dei Probiviri;

j) alla nomina e revoca di rappresentanti della Casa dei Sole in seno ad altri enti;

k) all'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

l) all'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto e di regolamenti;

m) allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione;

n) agli oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

o) ad ogni altro argomento che il Consiglio intendesse sottoporre all'Assemblea.

6. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, o altro strumento di comunicazione idoneo a dare data certa, da spedire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché il giorno e l'ora per la eventuale seconda convocazione.

7. I componenti del Consiglio Amministrazione non possono votare in materia di bilancio o allorché sono in discussione problemi di responsabilità di singoli Consiglieri.

8. Ciascun associato ha diritto ad un voto; è ammesso il conferimento di non più di una delega in capo al medesimo socio.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona eligenda dalla stessa Assemblea. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire

all'Assemblea e la regolarità delle deleghe.

10. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

11. Delle riunioni si redige processo verbale, su apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario estensore.

12. Su domanda di almeno un decimo degli associati e per argomento definito, l'Assemblea è convocata a norma dell'art.20 C. C.

13.L'associazione assicura l'applicazione degli articoli 23, 24, 25 e 26 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12

Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri variabile da cinque a sette, eletti dall'Assemblea tra i soci, ad eccezione del rappresentante dei genitori.

Per l'assunzione della carica di consigliere si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste all'art. 2382 del c.c..

2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

3. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente.

4. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

5. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure tutte le volte che ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri; in ogni caso almeno una volta al trimestre.

6. Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7. Il Consiglio provvede alla stesura del bilancio di esercizio e di quello sociale e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

8. Il Consiglio di Amministrazione determina le quote associative; determina, altresì, le modalità per ottenere i contributi necessari per sostenere le spese di ordinaria e straordinaria gestione ed infine delibera in merito alla decadenza e all'esclusione dell'associato.

9. Il Consiglio potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'Attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

10. Il Consiglio è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante fax o telegramma o

altro mezzo idoneo.

11. Il Consiglio sentirà, almeno una volta all'anno, le proposte e le richieste del Comitato Genitori delle persone accolte presso i Centri gestiti dalla Casa del Sole e del Comitato Educatori.

12. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Sanitario della Casa del Sole, senza diritto di voto. Il Presidente può invitare a presenziare alle sedute del Consiglio i Responsabili dei settori di attività della Casa o altri esperti esterni, in relazione alla natura degli argomenti trattati.

13. Delle riunioni consiliari verrà redatto, su apposito registro, un verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario della seduta.

14. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvederà alla nomina per reintegrazione mediante cooptazione; il nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea prossima. Ove venisse meno la maggioranza del Consiglio, il Collegio dei Revisori dei conti dovrà convocare senza indugio, e comunque entro un mese, l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.

15. Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in qualunque stato e grado del giudizio ed avanti a qualunque giurisdizione, ordinaria e speciale; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

2. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

4. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente potrà esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

Art. 14

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

1. L'associazione può provvedere alla nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico, cui sono affidati i compiti previsti dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017. La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo citato nel precedente periodo. In questa ipotesi l'Assemblea procederà alla nomina di un supplente, se l'organo è monocratico e di due supplenti se l'organo è composto da tre membri. Anche i membri supplenti dovranno possedere i requisiti dei membri effettivi.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile.
3. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; nel caso di organo di controllo collegiale, i membri non possono essere inferiori a tre, ed i requisiti di cui all'art. 2397 c.c., devono essere posseduti da almeno uno dei componenti che svolgerà la funzione di Presidente dell'organo collegiale.
4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
5. L'organo di controllo interno esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Nel caso previsto dall'articolo 31 del D. Lgs. 117/2017, per la revisione legale dei conti, viene nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nel registro previsto dal D. lgs 39/2010; la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'organo di controllo interno, se costituito da Revisori Legali tutti iscritti nel registro di cui al D. Lgs. 39/2010.
8. Il Revisore legale dei conti, se diverso dall'Organo di Controllo interno, dura in carica 3 (tre) anni a decorrere dalla nomina; il suo mandato scade con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di mandato.
9. Per l'assolvimento del proprio mandato il revisore ha libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell'Associazione.

Art. 15

Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, anche non soci.
2. Tutte le eventuali controversie tra soci e Associazione o suoi Organi, dovranno essere sottoposte alla competenza del

Collegio prima di adire ad altra giurisdizione.

3. Il Collegio giudicherà in via di equità e senza osservare forme di rito.

Il lodo sarà inimpugnabile, immediatamente esecutivo e non sottoposto all'obbligo di deposito di cui all'art.825 del C.P.C.

4 I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 16

Scioglimento e liquidazione dell'associazione o perdita volontaria della qualifica di Ente del terzo settore

1. Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione possono essere proposti dal Consiglio di Amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, dall'Assemblea straordinaria degli associati convocata con specifico ordine del giorno; l'assemblea degli associati nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 17

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio al D. Lgs 117/2017, al codice civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 18

Condizione sospensiva

1. Fino all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è sospesa l'applicazione degli articoli 1 (uno) e 17 (diciassette) del presente statuto; i medesimi entreranno in vigore al momento della iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2. Fino al momento dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, l'associazione conserverà nella propria denominazione l'acronimo ONLUS di cui al D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 nonché la relativa disciplina.

Firmato:

Marocchi Enrico

Federico Tortora, Notaio (Sigillo).

STATUTO ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS

ALLEGATO 9 ALL' ATTO
IL N. REPERTORIO 51769
IL N. RACCOLTA 17815

Titolo I

Denominazione - Sede - Finalità

Art. 1

1. E' costituita l'Associazione denominata "Casa del Sole - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS".
2. L'Associazione assume, ai sensi di legge, nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

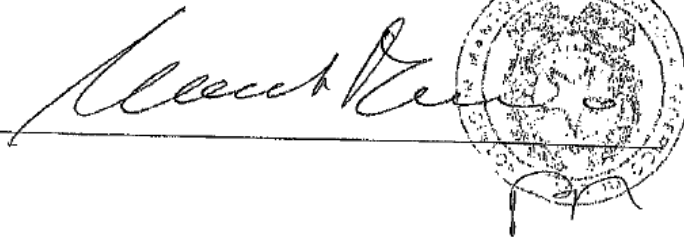
1. L'Associazione ha sede in S. Silvestro di Curtatone (Mantova) e svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale.
2. L'Associazione potrà istituire, nei termini di legge, sedi secondarie, anche acquisendo o incorporando istituzioni già funzionanti e conformi ai propri scopi istituzionali.

Art. 3

1. L'Associazione non si propone fini di lucro in quanto intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione e beneficenza.
2. L'Associazione Casa del Sole ha per scopo:
 - a) la gestione di servizi Diagnostici-Terapeutici-Riabilitativi-Educativi e Formativi, anche con sezioni di scuola, per persone affette da esiti di cerebropatie infantili e "disturbi dell'apprendimento", indipendentemente dalla tipologia e dal grado di gravità, secondo la metodologia definita "Trattamento Pedagogico Globale", da realizzarsi in centri diurni ed ambulatoriali;
 - b) il sostegno psico-sociale alle famiglie delle persone accolte;
 - c) l'aggiornamento, la formazione e la specializzazione del personale tecnico ed educativo dell'Ente;
 - d) la qualificazione del servizio offerto dal volontariato che collabora con l'attività dell'Ente;
 - e) la divulgazione di informazione e lo studio nell'ambito delle cerebropatie infantili e relativamente agli interventi educativi-riabilitativi attuati presso la "Casa del Sole" attraverso la promozione di convegni, incontri e scambi di ricerche ed esperienze con servizi analoghi italiani e stranieri.

Art. 4

E' fatto divieto all'Associazione "Casa del Sole" di svolgere attività diverse da quelle elencate. L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti in materia.



TITOLO II - IL PATRIMONIO

Art. 5

1. Il patrimonio è costituito:
 - a) dai beni mobili dalle disponibilità finanziarie nonché dagli immobili funzionali all'esercizio delle attività istituzionali dell'Ente;
 - b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
2. Le entrate sono costituite:
 - a) dalle quote sociali ed eventuali contributi degli associati, che potranno anche essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
 - b) dai contributi corrisposti dalle Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali nonché dai proventi della attività connesse;
 - c) dai contributi di persone fisiche e giuridiche;
 - d) dai contributi della Fondazione "Casa del Sole - Vittorina Gementi".
3. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 6

1. L'esercizio finanziario è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il Consiglio di Amministrazione predispone il conto consuntivo redatto ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni e lo presenta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio preventivo per l'anno successivo e il bilancio di previsione pluriennale, verranno predisposti entro il 30 novembre dell'esercizio corrente.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione non sia imposta per legge o fatta a favore di altra ONLUS che per legge, statuto o regolamento faccia parte della medesima ed unitaria struttura.

TITOLO III - DEI SOCI

Art. 7

1. I soci dell'Associazione "Casa del Sole - ONLUS" si distinguono in soci ordinari e soci onorari.
2. Sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche la cui domanda verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione in base ai requisiti di cui all'Art. 8. All'atto dell'Ammissione il socio verserà la quota di adesione che verrà annualmente determinata dal Consiglio stesso.
3. I soci ordinari maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per tutte le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria o straordinaria.
4. I soci che non avranno presentato le dimissioni con lettera raccomandata entro il 30 ottobre di ogni anno saranno soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale entro il 31 dicembre. In caso di mancato versamento, il Consiglio di Amministrazione solleciterà il socio ad adempiere fissando un congruo termine trascorso il quale si procederà secondo l'Art. 10.
5. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche che, in funzione delle particolari benemeritenze acquisite o delle competenze specifiche nei campi di attività dell'Associazione, siano in grado di assicurare un apporto qualificante all'Associazione impegnandosi nel perseguimento degli scopi di cui all'Art. 3.

Associazione Casa del Sole ONLUS
Statuto

7. I soci onorari sono ammessi a far parte dell'Associazione su delibera del Consiglio di Amministrazione. Essi sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota associativa o contributo; non hanno diritto di voto deliberativo nelle assemblee e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8

1. L'ammissione di Soci ordinari avviene su deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la condivisione dei principi cui è stata improntata la Casa del Sole dalla Fondatrice, nello spirito e nel metodo educativo-terapeutico globale;
 - b) l'accettazione del presente statuto
 - c) la disponibilità ad offrire parte del proprio tempo e delle proprie competenze per collaborare concretamente alle attività da svolgere individuate dal Consiglio di Amministrazione
 - d) la presentazione da parte di un altro socio.
2. Non saranno ammissibili le richieste di adesione a socio in qualità di rappresentanti di enti o associazioni con fini esclusivamente politici o sindacali.
3. Non saranno ammissibili le richieste di adesione di dipendenti o genitori di ragazzi in trattamento se non dopo cinque anni dalla cessazione, rispettivamente, del rapporto di lavoro o del trattamento presso uno dei Centri della Casa del Sole.

Art. 9

I soci avranno il diritto di visitare i locali della sede compatibilmente con le attività in essa svolte e di avere informazioni circa la conduzione amministrativa.

Art. 10

1. La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e decesso.
2. L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci per le seguenti cause:
 - a) perdita dei requisiti necessari per l'ammissione di cui ai punti a), b), c) del precedente Art. 8;
 - b) inosservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità alle leggi;
 - c) l'inadempimento degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione o il compimento di azioni contrastanti coi suoi interessi ed i suoi scopi, la generazione di contrasto o attriti tra soci;
 - d) la mancanza ingiustificata di collaborazione alla attività associativa per oltre un anno;
3. Il mancato versamento della quota associativa è motivo di decadenza.
4. Le deliberazioni in materia di decadenza ed esclusione verranno assunte dal Consiglio dopo aver sentito il socio interessato. Contro il provvedimento di esclusione, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri che decide in maniera definitiva.

Art. 11

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio di Amministrazione.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Revisori dei conti.
- Il Collegio dei Probiviri.




L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti almeno la metà degli associati ordinari e le delibere saranno adottate a maggioranza dei voti.
2. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci ordinari e delibererà sempre a maggioranza semplice.
3. Le deliberazioni concernenti le modifiche dello Statuto saranno valide se assunte in conformità all'art. 21 del C.C.
4. L'Assemblea sarà convocata almeno una volta all'anno.
5. Spetta all'Assemblea deliberare in merito:
 - a) all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da effettuarsi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio;
 - b) alla nomina e al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - c) alla nomina nel Consiglio di Amministrazione di un rappresentante dei Genitori, su designazione dell'Assemblea dei Genitori delle persone frequentanti i Centri della Casa del Sole;
 - d) alla nomina del Collegio dei Revisori;
 - e) alla nomina del Collegio dei Probiviri;
 - f) alla nomina di rappresentanti della Casa del Sole in seno ad altri enti;
 - g) all'approvazione e alla modificazione dello Statuto e di regolamenti;
 - h) ad ogni altro argomento che il Consiglio intendesse sottoporre all'Assemblea.
6. L'Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, o altro strumento di comunicazione idoneo a dare data certa, da spedire ai Soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione, nonché il giorno e l'ora per la eventuale seconda convocazione.
7. I componenti del Consiglio Amministrazione non possono votare in materia di bilancio o allorché sono in discussione problemi di responsabilità di singoli Consiglieri.
8. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente o da altra persona eligenda dalla stessa Assemblea. Spetta al Presidente constatare il diritto di intervenire all'Assemblea.
10. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
11. Delle riunioni si redige processo verbale, su apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario estensore.
12. Su domanda di almeno un decimo dei Soci e per argomento definito, l'Assemblea è convocata a norma dell'art. 20 C.C.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 13

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero di membri variabile da cinque a sette, eletti dall'Assemblea tra i soci, ad eccezione del rappresentante dei genitori.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
3. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed un Vice Presidente.
4. Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga necessario, oppure

Associazione Casa del Sole ONLUS
Statuto

- tutte le volte che ne sia fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri; in ogni caso almeno una volta al trimestre.
6. Per la validità delle deliberazioni consiliari occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Consiglio provvede alla stesura del bilancio preventivo e del conto consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
8. Determina le quote associative. Determina, altresì, le modalità per ottenere i contributi necessari per sostenere le spese di ordinaria e straordinaria gestione.
9. Il Consiglio potrà compilare un regolamento per disciplinare ed organizzare l'Attività dell'Associazione, che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.
10. Il Consiglio è convocato almeno otto giorni prima della riunione mediante lettera contenente l'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante fax o telegramma o altro mezzo idoneo.
11. Il Consiglio sentirà, almeno una volta all'anno, le proposte e le richieste del Comitato Genitori delle persone accolte presso i Centri gestiti dalla Casa del Sole e del Comitato Educatori.
12. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Sanitario della Casa del Sole, senza diritto di voto. Il Presidente può invitare a presenziare alle sedute del Consiglio i Responsabili dei settori di attività della Casa o altri esperti esterni, in relazione alla natura degli argomenti trattati.
13. Delle riunioni consiliari verrà redatto, su apposito registro, un verbale da sottoscrivere dal Presidente e dal segretario della seduta.
14. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvederà alla nomina per reintegrazione mediante cooptazione; il nominato rimarrà in carica sino all'Assemblea prossima. Ove venisse meno la maggioranza del Consiglio, il Collegio dei Revisori dei conti dovrà convocare senza indugio, e comunque entro un mese, l'Assemblea per la rielezione dell'intero Consiglio.
15. Nessun compenso è dovuto ai Consiglieri per lo svolgimento dell'incarico.

IL PRESIDENTE

Art. 14

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in qualunque stato e grado del giudizio ed avanti a qualunque giurisdizione, ordinaria e speciale; cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio di Amministrazione.
3. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.
4. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente potrà esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 15

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri, anche non soci esperti in materie contabili, amministrative, gestionali
2. Il Collegio dei Revisori controlla la gestione amministrativo-contabile dell'Associazione, e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto.
3. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigendo una relazione ai bilanci annuali; potranno accertare la consistenza di cassa e la esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Associazione Casa del Sole ONLUS
Statuto

- 4 I Revisori durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
- 5 Il Presidente del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 16

1. Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, anche non soci.
2. Tutte le eventuali controversie tra soci e Associazione o suoi Organi, dovranno essere sottoposte alla competenza del Collegio prima di adire altra giurisdizione.
3. Il Collegio giudicherà in via di equità e senza osservare forme di rito.
Il lodo sarà inimpugnabile, immediatamente esecutivo e non sottoposto all'obbligo di deposito di cui all'art.825 del C.P.C.
- 4 I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 17

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà con la maggioranza prevista dal Codice Civile.

Art. 18

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra ONLUS o ad ente di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia, in particolare quelle contenute nel D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni o integrazioni.